

Fonderie Pisano, al Ministero il 6 ottobre un nuovo summit

scritto da datiweb | Settembre 25, 2026

[selezione articoli 25 sett 2026 1](#)

LAVORO | Collocamento obbligatorio: dal 1° gennaio 2027 aumento dell'importo del contributo esonerativo e della sanzione per scopertura

scritto da Francesco Cotini | Settembre 25, 2026

Con il Decreto n. 100/2026, in allegato, il Ministero del Lavoro – con decorrenza dal 1° gennaio 2027 – adegua il contributo dovuto dai datori di lavoro che occupano addetti impegnati in lavorazioni a rischio elevato e la sanzione amministrativa correlata alla mancata copertura della quota di riserva prevista dalla legge n. 68/99.

L'importo del contributo esonerativo passa da 39,21 a 44,32 euro per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non occupato.

Come detto, l'adeguamento riguarda anche la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 15, comma 4, della legge 68/1999, pari a cinque volte il contributo esonerativo. La sanzione sarà quindi di **221,60 euro per ciascun giorno lavorativo e per ciascun lavoratore con disabilità non**

assunto.

All.to

[DECRETO_MINISTRO_R_.0000100.](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

INVITO del MAECI per MARKET ACCESS DAY, Farnesina, 13 ottobre pv

scritto da Monica De Carluccio | Settembre 25, 2026

Confindustria nazionale ci segnala la possibilità di partecipare – nel limite dei posti disponibili – al **Market Access Day del 13 ottobre**, in occasione della visita a Roma di **Denis Redonnet**, – Deputy Director-General della DG TRADE e Chief Trade Enforcement Officer della UE, figura chiave per assicurare la piena implementazione e l'utilizzo degli accordi di libero scambio siglati dalla UE.

L'appuntamento, giunto alla sua seconda edizione italiana, si terrà dalle ore 9.00 alle 15.30, presso la Sala Conferenze Internazionali del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la partecipazione del Ministro Antonio Tajani.

La giornata sarà dedicata al **confronto tra Istituzioni**

nazionali ed europee, Associazioni di categoria e imprese sui temi della politica commerciale europea e dell'accesso delle aziende italiane ai mercati dei Paesi terzi e costituirà quindi un'importante occasione per approfondire alcune delle questioni oggi più rilevanti per la competitività e la proiezione internazionale del nostro sistema produttivo.

L'invito ufficiale del MAECI è allegato alla presente e include l'indirizzo e-mail per l'adesione.

In considerazione della capienza della sala, le iscrizioni verranno accettate in base al criterio "first come, first served".

[Invito Market Access Day 13 ottobre 2026](#)

ENERGIA | Dichiarazioni energivori Annualità 2027: pubblicazione Circolari CSEA.

scritto da Marcella Villano | Settembre 25, 2026

Informiamo che sul sito [CSEA](#) sono state pubblicate le seguenti circolari:

- **Circolare n. 47/2026/ELT**, con la quale viene comunicato che, a decorrere dal **30 settembre 2026**, sarà possibile accedere al **Portale Elettrivori** per la raccolta, nell'ambito della sessione ordinaria, delle dichiarazioni relative all'annualità di competenza **2027**;
- **Circolare n. 46/2026/GAS**, con la quale viene comunicato che, a decorrere dal **30 settembre 2026**, sarà possibile accedere al **Portale Gasivori** per la raccolta,

nell'ambito della sessione ordinaria, delle dichiarazioni relative all'annualità di competenza 2027.

[CIRCOLARE N. 47_2026_ELT – CSEA](#)[CIRCOLARE N. 46_2026_GAS – CSEA](#)

Area Servizi alle Imprese (Marcella Villano 089.200841
m.villano@confindustria.sa.it)

LAVORO | Pagamento premi e accessori – Modifica del tasso di interesse di rateazione e della misura delle sanzioni civili – Circolare INAIL n. 42/2026

scritto da Francesco Cotini | Settembre 25, 2026

L'INAIL con la circolare n. 42/2026 ha recepito la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026 della Banca Centrale Europea, la quale ha fissato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema.

Pertanto, con decorrenza dal 16 settembre 2026, il tasso di interesse per le rateazioni dei debiti per premi assicurativi e accessori è pari al 4,65%.

Per quanto riguarda le sanzioni civili nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, il datore di lavoro è tenuto:

– al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema maggiorato di 5,5 punti. In tale ipotesi, a decorrere dal 16 settembre 2026, la misura della sanzione è pari all'8,15%;

– al pagamento di una sanzione civile, in ragione d'anno, pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema senza applicazione di ulteriori maggiorazioni, se il pagamento dei contributi o premi è effettuato entro 120 giorni, in unica soluzione, spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori. Per detta ipotesi, a decorrere dal 16 settembre 2026, la misura della sanzione è pari al 2,65%.

Nel caso di evasione connessa a registrazioni, denunce o dichiarazioni obbligatorie omesse o non conformi al vero, se la denuncia della situazione debitoria è effettuata spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori e comunque entro 12 mesi dal termine stabilito per il pagamento dei contributi o premi il datore di lavoro è tenuto:

– al pagamento di una sanzione civile pari, in ragione d'anno, al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 5,5 punti, sempreché il versamento in unica soluzione dei contributi o premi sia effettuato entro 30 giorni dalla denuncia. Laddove invece il versamento in unica soluzione dei contributi o premi è effettuato entro 90 giorni dalla denuncia, la misura della sanzione civile è pari al tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema, maggiorato di 7,5 punti. Pertanto, in tale ipotesi, a decorrere dal 16 settembre 2026, la misura della sanzione, in ragione d'anno, è pari rispettivamente all'8,15% (2,65% + 5,5%) e al 10,15% (2,65% + 7,5%).

La sanzione civile non può in ogni caso essere superiore al

40% dell'importo dei premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Per un maggiore approfondimento si rimanda alla lettura della circolare di cui in oggetto con i relativi allegati.

All.ti

[Circolare INAIL n. 42 del 11.09.2026 Allegato 2 Allegato 1](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Variazione interessi e sanzioni per omesso o ritardato versamento dei contributi previdenziali e assistenziali – Circolare INPS n. 98/2026

scritto da Francesco Cotini | Settembre 25, 2026

L'INPS con la circolare n. 98/2026 ha recepito la decisione di politica monetaria del 10 settembre 2026 della Banca Centrale Europea, la quale ha aumentato al 2,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell'Eurosistema (ex TUR) a decorrere dal 16 settembre 2026.

Tale variazione incide sulla determinazione dell'interesse di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli Enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.

L'interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 4,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 16 settembre 2026.

I piani di ammortamento già emessi e notificati in base al tasso di interesse precedentemente in vigore non subiranno modificazioni.

Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi la sanzione civile è pari all'8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti).

Al fine di favorire l'adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del D.L. n. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 2,65% in ragione d'anno.

Nelle ipotesi di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d'anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell'importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.

Anche in questo caso l'articolo 30, comma 1, lettera b), del D.L. n. 19/2024, ha introdotto un ravvedimento operoso per chi si autodenuncia entro 12 mesi dal termine di pagamento.

Se il pagamento avviene in unica soluzione entro 30 giorni

dalla denuncia, la sanzione viene ridotta all'8,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 5,5 punti). In alternativa, se il pagamento viene effettuato entro 90 giorni, la sanzione sarà pari al 10,15% in ragione d'anno (tasso del 2,65% maggiorato di 7,5 punti).

Per un maggiore approfondimento si rimanda alla lettura della circolare di cui in oggetto.

All.to

[Circolare INPS n. 98 del 11.09.2026](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | Permessi ex Legge n. 104/1992: violazione dei limiti di legge – Circolare INPS n. 100/2026

scritto da Francesco Cotini | Settembre 25, 2026

L'INPS con la circolare n. 100/2026, in allegato, ha illustrato la disciplina applicabile nei casi di superamento del limite complessivo di tre giorni mensili di permesso o di contestuale fruizione degli stessi, di cui all'art 33, comma 3, della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992, per l'assistenza alla medesima persona in condizione di disabilità da parte di più lavoratori

dipendenti.

In particolare, **l'eventuale superamento del limite complessivo di tre giorni** si configura come una violazione di legge e determina l'obbligo di effettuare il relativo recupero da parte dell'Istituto.

La disciplina applicabile in tali casi si fonda sul principio della priorità temporale nell'esercizio di un diritto. In applicazione di tale principio, l'avvenuta fruizione del beneficio da parte di un familiare avente diritto comporta l'esaurimento del diritto stesso nei confronti di tutti gli altri familiari anche se autorizzati dall'INPS.

Pertanto, il raggiungimento del limite di tre giorni complessivi determina l'indebito esercizio del diritto da parte dei familiari che ne fruiscano oltre il terzo giorno. In tal caso si deve procedere al recupero dell'indebito a carico del lavoratore dipendente che ha fruito dei giorni e/o delle ore in eccesso.

Inoltre, **l'eventuale fruizione dei giorni di permesso da parte di più soggetti aventi diritto, per lo stesso familiare, nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, si configura come una violazione di legge e determina l'obbligo di recupero da parte dell'Istituto.**

In tale ipotesi, non sussistendo una priorità temporale nell'esercizio del diritto fruito da parte dei soggetti autorizzati nelle medesime giornate/ore, l'indebita fruizione è riferita, in parti uguali, a tutti i lavoratori che hanno goduto contestualmente del beneficio, in applicazione del criterio di ripartizione proporzionale dell'indebito tra i diversi beneficiari.

Conseguentemente, si deve procedere al recupero della prestazione indebita nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti, che hanno fruito dei permessi in argomento nella medesima giornata e/o nelle medesime ore, suddividendo

l'indebitito in parti uguali.

Per ulteriori approfondimenti si rimanda alla lettura della circolare allegata.

All.to

[Circolare INPS n. 100_2026](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

LAVORO | ICI – Italy calls India – UNIMPIEGO

scritto da Francesco Cotini | Settembre 25, 2026

Facendo seguito alla [nostra precedente informativa dello scorso 17 giugno](#), informiamo che il progetto **ICI – Italy Calls India**, passa alla fase successiva.

Cliccando nel seguente link, le imprese potranno iscriversi al portale e accedere alle oltre 600 candidature, di cui 352 STEM, ad oggi arrivate di studenti indiani presente in Italia (e regolarmente iscritti presso le università italiane), così da poter avviare un percorso di affiancamento e selezione.

Qui il link: <https://www.unimpiego.it/iciAziende>

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

SICUREZZA | INAIL – Modello OT23: nuove FAQ per lo sconto sui premi nel 2027 (istruzioni operative)

scritto da Francesco Cotini | Settembre 25, 2026

Con riferimento al nuovo modello OT23 aggiornato per l'anno 2027, l'INAIL ha fornito chiarimenti sui prerequisiti per il riconoscimento della riduzione del tasso medio per prevenzione.

In particolare, l'Istituto con l'allegata istruzione operativa ha precisato che già a partire dall'anno 2025 nella guida al modello OT23 è stata eliminata l'indicazione secondo cui l'osservanza delle disposizioni obbligatorie in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro deve riferirsi alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello cui si riferisce la domanda.

Tale indicazione risulta superata per effetto della modifica normativa introdotta dall'art. 29, comma 1, del D.L. n. 19/2024, secondo cui il datore di lavoro conserva il diritto ai benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale in caso di regolarizzazione delle violazioni in materia di tutela delle condizioni di lavoro nonché di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro entro i termini indicati dagli organi di vigilanza

sulla base delle specifiche disposizioni di legge.

Inoltre, l'INAIL ha comunicato che sono state aggiornate le FAQ relative agli interventi del modello OT23/2027.

Si trasmettono in allegato la nota operativa e le FAQ pubblicate dall'Istituto.

All.ti

[OT23 2027 Nota chiarimenti prerequisiti FAQ OT23 2027 FAQ](#)

RELAZIONI INDUSTRIALI:

Giuseppe Baselice 089200829 g.baselice@confindustria.sa.it

Francesco Cotini 089200815 f.cotini@confindustria.sa.it

Indagine Confindustria su Accordi di libero scambio UE

scritto da Monica De Carluccio | Settembre 25, 2026

Confindustria sta realizzando un'indagine finalizzata a raccogliere evidenze sull'effettivo utilizzo, da parte delle imprese, degli Accordi commerciali conclusi dall'Unione europea con i Paesi terzi.

L'obiettivo è comprendere meglio il livello di conoscenza e di utilizzo degli Accordi, con particolare riferimento *all'accesso alle tariffe doganali preferenziali, alle principali difficoltà riscontrate nella loro applicazione e, più in generale, ai benefici derivanti dagli Accordi in termini di accesso ai mercati.*

Le evidenze raccolte, che saranno sistematizzate e analizzate

nell'ambito della interlocuzione istituzionale di Confindustria a livello nazionale ed unionale, intendono contribuire al miglioramento degli aspetti tecnici degli Accordi, così che possano essere utilizzati al meglio dalle nostre imprese.

Chiediamo pertanto la collaborazione delle imprese associate nella compilazione del questionario, al fine di garantire il buon esito della rilevazione.

Modalità di partecipazione

Il questionario – la cui compilazione richiede pochi minuti – **è disponibile al seguente link e resterà attivo fino a tutto il mese di ottobre:** [Indagine sull'utilizzo degli Accordi commerciali dell'Unione europea da parte delle imprese.](#)

Il questionario è anonimo. Si prega di non inserire nella risposta dati personali o informazioni che consentano di identificare persone fisiche o la persona che compila il questionario.

La partecipazione delle imprese è particolarmente importante per consentirci di costruire un quadro quanto più possibile rappresentativo dell'esperienza concreta del sistema produttivo e di individuare eventuali criticità o ambiti sui quali rafforzare le attività di informazione, di formazione e di advocacy.